



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 28/04/2016
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

TROMBIN ELISA	Presente
FOGAGNOLO PIERA	Presente
FOLLI ANNIO	Presente
FRANCHINI CATERINA	Presente
MANCINELLI ENRICO	Presente
MILANI RENATO	Presente
PEZZOLATO PAOLO	Presente
RIZZO MASSIMO	Presente
MAESTRI LINDA	Presente
PEZZOLI ELISABETTA	Presente
FIORAVANTI PAOLO	Presente
MOSCA ADRIANO	Presente
CROSARA VANIA	Assente
TUMIATI LISA (ASSESSORE ESTERNO)	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il ROSSETTI GIANLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROMBIN ELISA – nella sua qualità di SINDACO, assu me la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell 'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **Fogagnolo Piera, Maestri Linda, Mosca Adriano.**

Deliberazione n. 30 del 28/04/2016

PUNTO 3 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI.

Do la parola ai Consiglieri per eventuali osservazioni. Pezzoli. >>

Parla il Consigliere Pezzoli:

<< Il nostro voto sarà contrario perché, come al solito, non veniamo mai coinvolti in questi tipi di proposte. Poi, entrando nel merito del documento, ci sembra un documento molto discrezionale, a volte con riferimenti anche vaghi, e di conseguenza, non può essere positivo il nostro voto, solo per com'è stato impostato questo tipo di Regolamento. >>

Parla il Sindaco:

<< Se ha delle modifiche, può proporle. >>

Parla il Consigliere Pezzoli:

<< E' troppo tardi, Sindaco, doveva chiederci prima un nostro parere, non si può portare in Consiglio un Regolamento e poi chiedere delle proposte nella seduta Consiliare. >>

Parla il Sindaco:

<< Lo Statuto e il Regolamento che cosa prevedono in approvazione di questo punto all'ordine del giorno? Addirittura, questo è rientrato nei cinque giorni perché è una seduta ordinaria. Però, se ci sono osservazioni, le può proporre. >>

Parla il Consigliere Pezzoli:

<< Richiede tempo l'analisi di un documento di questo genere. >>

Parla il Sindaco:

<< Votiamo il terzo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:

- _{7X} le Associazioni di promozione sociale possono avvalersi, per il finanziamento delle loro attività, di proventi derivanti sia da erogazioni di privati, dal pagamento per prestazioni di servizio e/o da sponsorizzazioni, che da contributi da enti pubblici;
- _{7X} che questi ultimi non possono in alcun modo coprire "in toto" le spese e/o gli oneri di funzionamento derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate;
- _{7X} l'amministrazione comunale - riconoscendo il valore sociale e di promozione della pratica sportiva delle Associazioni e Società Sportive operanti sul territorio – intende comunque sostenere fattivamente le loro attività, pur nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- Vista la Legge 7 Dicembre 2000, n. 383 "Disciplina della Associazioni di promozione sociale", che all'art. 4, lettera c) prevede che le Associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- Vista la L.R. 9 Dicembre 2002, n. 34 “ Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L. R. 7 Marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo) ;
- Vista la L. R. 5 luglio 1999, n. 13 recante “Norme in materia di spettacolo”, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3;
- Visto D. P. R. 14 gennaio 1972, n. 3 recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici” ;
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 recante “Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382” ;
- Vista la L. R. 10 aprile 1995, n. 29 recante “Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.
- Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 recante “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” ;
- Vista la normativa vigente in materia ambientale
- Richiamata la propria Deliberazione n. 30 del 12/03/2003, con la quale veniva posta in capo alla Giunta Comunale la definizione dell’entità dell’erogazione di contributi alle Associazioni di promozione sociale, sulla base delle richieste pervenute e delle effettive disponibilità di bilancio;
- Ritenuto di doversi dotare di un apposito Regolamento, quale strumento organico che ricomprenda gli ambiti di intervento economico e/o di assistenza di competenza dell’ Ente Locale ;
- Su proposta dell’Assessore competente per materia ;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

- Con voti 9 Favorevoli 3 Contrari (Pezzoli, Fioravanti, Mosca) ;

DELIBERA

Di approvare l’allegato “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati”, parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
TROMBIN ELISA

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina le forme e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Privati. Ciò ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, per assicurare la destinazione delle risorse pubbliche al conseguimento dell'utilità sociali, in conformità alla legge ed allo Statuto con la massima trasparenza.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui allo Statuto Comunale e dello Statuto degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Il rilascio di copie del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi fissati.

Capo II

PROCEDURE

Art. 5

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro il mese di febbraio di ciascun anno, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune al fine di consentire alla stessa la predisposizione dei piani di intervento.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, redatte secondo moduli all'uopo predisposti, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974, n.195 e dell'art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659.

Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 5 primo comma.
2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilanci, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato a determinati soggetti ed iniziative.
3. La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione dei soggetti o delle iniziative, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8

1. In conformità al piano di riparto dei fondi viene predisposto lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 9

1. Le attività per le quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono da individuarsi nei seguenti ambiti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) Cultura ed informazioni;
- d) Tutela dei valori ambientali.

2. sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni e dal altri istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento, quando non già iscritta nell'Albo delle Associazioni previsto dallo Statuto.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Per gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale di cui al precedente art. 9, primo comma di istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma del nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti Pubblici e Privati e dalle Associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'Attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si differiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo entro 30 giorni

dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esiste, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 12

1. Per gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinenti alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente la manifestazione o iniziativa.

2. L'erogazione di contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta per il 50% entro dieci giorni dall'inizio della manifestazione per il 50% entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto corredata dai documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente e dall'Associazione organizzatrice e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti Pubblici o Privati.

Art. 13

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto e ne concesso per eventuali maggiori spese, manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 12 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art.11.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, Enti Pubblici o Privati, Associazioni e comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetto terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuati dagli Enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni, senza onere per il Comune. Le spese per questa finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazione dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

1. Gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso al Comune.

2. Gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative, progetti sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazione, iniziative, progetti da parte del Comune, dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi dev'essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune dev'essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

LE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 15

1. Gli Interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per uso d'impianti e strutture di proprietà comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazioni, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazione di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 16

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente articolo 15, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvato e stipulato con il soggetto che utilizza beni suddetti. La convenzione deve provvedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere, sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore, aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico, storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine d'incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere e di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione di manifestazioni. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a) b) c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere erogato per iniziative che prevedono ricavi.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché l'importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 18

1. Per le richieste dei contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo di precedente art. 17 si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 13 del presente Regolamento

Capo VIII

ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti Pubblici e Privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunali;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e che sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenza educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una tantum per le finalità di cui all'art. 19, erogati a favore di attività comportanti lucro.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 21

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) a sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentanza dei pericoli che minacciano la loro conservazione le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 22

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità.

Tale da giustificare su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

1. Il presente Regolamento entra in vigore XX

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti ivi previsti.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Proposta N. 2016 / 219
SETTORE TECNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/04/2016

IL DIRIGENTE
ROSSIN MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Proposta N. 2016 / 219
SETTORE TECNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/04/2016

IL DIRIGENTE
ALBERTI FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 28/04/2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2016.

Li, 25/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)